

(N. 1458)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1956

Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 agosto 1954, n. 603, con la quale, tra l'altro, è stata abolita l'imposta di negoziazione disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, all'articolo 27 dispone che, per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla sua soppressione, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata ai Comitati direttivi degli agenti di cambio delle borse valori ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e dal decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 301.

Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 27, i predetti Comitati direttivi avrebbero dovuto ultimare i procedimenti di valutazione in parola entro due anni dalla entrata in vigore

della ricordata legge 6 agosto 1954, n. 603, e cioè entro il 26 agosto 1956.

Sta di fatto, però, che per cause indipendenti dalla volontà degli Uffici del registro e dei Comitati direttivi degli agenti di cambio non è stato possibile dare al lavoro l'incremento necessario, per cui difficilmente potrà ottenersi nel termine suddetto la definitiva sistemazione dei procedimenti di valutazione tuttora pendenti.

La situazione attuale è che risultano pendenti presso i Comitati delle borse valori della Repubblica numerose valutazioni di titoli relative agli anni dal 1950 al 1952.

È opportuno precisare che la maggior parte degli Uffici del registro e dei Comitati direttivi degli agenti di cambio sarà in grado di eliminare il lavoro arretrato nel termine del 26 agosto 1956 fissato dalla legge 6 agosto 1954, n. 603.

Tuttavia, vi sono alcune situazioni locali per le quali, dato il maggior numero di società

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

censite, non sarà possibile, malgrado ogni sforzo, poter arrivare alla definitiva sistemazione delle valutazioni in questione nel predetto termine di legge.

E sebbene si tratti di poche situazioni non si può tuttavia prescindere dalla considerazione di esse, trattandosi delle più rilevanti qualitativamente.

Si rende, pertanto, necessario che detto termine sia convenientemente prorogato e come prima previsione per lo meno di un anno.

A ciò provvede l'unito disegno di legge con il quale — appunto — viene proposta la proroga al 26 agosto 1957 del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È prorogato al 26 agosto 1957 il termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.